

Silf



## IL SILF TI AIUTA A CAPIRE I CONGUAGLI DEL CEDOLINO DI FEBBRAIO

Come ogni anno, con il cedolino di febbraio arrivano i conguagli fiscali e previdenziali.

Per i finanziari, come per tutti i lavoratori dipendenti, nel corso dell'anno **il sostituto di imposta opera le ritenute fiscali e previdenziali, calcolandole su un reddito presunto in base dei redditi precedenti.**

**A febbraio dell'anno successivo, quando si è consolidato il reddito effettivo, lo stesso sostituto di imposta calcola le tasse e i contributi previdenziali effettivamente dovuti, li confronta con le ritenute operate e opera i relativi conguagli**, che possono essere in DARE o in AVERE.

Di seguito abbiamo riepilogato i possibili conguagli che potreste trovare nella busta paga di febbraio (in fondo alla terza pagina) con le relative motivazioni.

- **“DEBITO CONGUAGLIO FISCALE”**: vuol dire che nel corso dell'anno precedente si è prodotto un reddito (rigo 1 della prossima C.U.) superiore al reddito presunto da NoiPA e/o si aveva diritto a detrazioni fiscali meno vantaggiose rispetto a quelle operate da NoiPA. Di conseguenza, si è pagata un'imposta minore rispetto al dovuto e il conguaglio è in DARE.

- **“RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE”**: vuol dire che nel corso dell'anno precedente si è prodotto un reddito (rigo 1 della C.U.) inferiore al reddito presunto da NoiPA e/o si aveva diritto a detrazioni fiscali più vantaggiose rispetto a quelle operate da NoiPA. Di conseguenza, si è pagata un'imposta maggiore rispetto al dovuto e il conguaglio è in AVERE.

- **“CONGUAGLIO FONDO PENSIONE”** e **“CONGUAGLIO FONDO CREDITO”**: vuol dire che nel corso dell'anno si è prodotta una retribuzione accessoria inferiore al 18% della retribuzione pensionabile fissa. In questo caso, lo Stato concede al dipendente pubblico un incremento figurativo della retribuzione pensionabile sino al 18% della retribuzione pensionabile fissa.

Con questo conguaglio si pagano i contributi (8,8% fondo pensione e 0,35% fondo credito) sull'incremento figurativo di cui si beneficia, ovvero sulla differenza tra il

18% della retribuzione fissa pensionabile e la retribuzione accessoria prodotta. Sullo stesso incremento lo Stato versa la propria quota parte di contributi previdenziali (24,2%). Si comprende così come **questo conguaglio è sintomo di un vantaggio (contribuzione figurativa) e non di una penalizzazione, al contrario di quanto diffusamente percepito.**

- **“ADDIZION. 1. 438/92 ART. 3 TER”**: vuol dire che si è conseguita una retribuzione pensionabile effettiva (rigo 18 della prossima C.U.) superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile annua (per il 2025 pari a € 55.448,00). Di conseguenza, si deve pagare il contributo previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992, pari all’1% della quota parte di retribuzione eccedente la retribuzione pensionabile di prima fascia. NoiPA considera mensilmente questo extra contributo sulla base di una retribuzione presunta e anche in questo caso a febbraio viene operato il conguaglio rispetto all’extra contributo effettivamente dovuto.

- **“CONGUAGLIO ART. 1 c. 6 l 207/24”**: questo conguaglio riguarda l’ulteriore detrazione fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2025 per redditi sino a 40.000,00 euro. **Se non si è optato per la rinuncia**, NoiPA in corso di anno ha applicato mensilmente questa extra detrazione (pagina 1 del cedolino alla sezione “dettaglio detrazioni”) considerando una retribuzione presunta. Anche in questo caso, **a febbraio viene operato il conguaglio rispetto alla detrazione effettivamente prevista.**

**Se si è optato per la rinuncia**, bisogna attendere la prossima C.U., verificare che il reddito effettivamente percepito (rigo 1) se è inferiore a 40.000,00 euro e le eventuali detrazioni erogate e non erogate e quindi **richiedere il beneficio con il prossimo 730.**

Esistono, infine, ulteriori conguagli che riguardano meno posizioni e/o presentano importi meno significativi:

- “superamento massimale contributivo” (fondo pensione e fondo credito), riguarda solo il personale interamente contributivo che ha superato la retribuzione pensionabile di 120.607,00 (rigo 18 prossima C.U.) euro;
- “buoni pasto”, può riguardare solo chi ha beneficiato di buoni pasto “cartacei”;
- “DL 3/2020”, può riguardare solo il personale che ha percepito un reddito (rigo 1 prossima C.U.) inferiore a 30.208,00 euro.